



COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DEL COMUNE
DI SCARNAFIGI

RELAZIONE TECNICA CONTENENTE ANALISI E VALUTAZIONI DI CARATTERE
ECONOMICO, SOCIALE, ORGANIZZATIVO, FINANZIARIO E COMMERCIALE

(D.LGS. 175/2016)

DATA DI RIFERIMENTO: 23/09/2016

DEFINIZIONE PERIMETRO DI ANALISI

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 14, così come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100 – costituente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), all'art. 24, dispone l'obbligo per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, comma2, del D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici e le autorità portuali, (quindi anche le Unioni di Comuni) di effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni al 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 175/2016), individuando quelle che devono essere alienate.

Il suddetto Decreto quando utilizza il termine "partecipazione indiretta", fa riferimento a partecipazioni in società detenute da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione, mentre quando parla di "controllo" fa riferimento alla situazione descritta nell'art. 2359 del C.C. precisando che il controllo può sussistere anche quando in applicazione di norme di legge statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso di tutte le parti che condividono il controllo.

La presente ricognizione costituisce un aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato nel 2015 deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 30/03/2015 e successiva presa d'atto da parte del consiglio comunale n.ro 4 del 27/04/2015, che ha riguardato l'unica partecipazione societaria detenuta dal Comune di Scarnafigi.

Il piano di razionalizzazione di cui sopra è stato adottato a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n.ro 5 del 29/04/2013, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con la quale il Comune di Scarnafigi approvava la proposta di cessione delle azioni possedute nella società FINGRANDA s.p.a nel numero di venti del valore nominale complessivo di € 1.032,91,

Già nel piano di razionalizzazione redatto nel 2015 il Comune di Scarnafigi prendeva atto dell'esito negativo della procedura di vendita della partecipazione azionaria detenute nella società FINGRANDA s.p.a. espletata nel corso del 2014 e confermava la volontà di dismettere tale partecipazione, richiedendone la liquidazione del controvalore delle quote possedute in qualità di socio pubblico cessato alla stregua dei criteri fissati dall'art. 2437 ter comma 2 del Cod. Civ..

Con note del del 27/4/2015 prot. 1141 e del 18/7/2017 prot. 2431 il Comune di Scarnafigi ha in più occasioni inoltrato formale richiesta alla società FINGRANDA s.p.a. di procedere alla liquidazione del controvalore delle quote possedute in qualità di socio pubblico cessato *ex lege* con decorrenza sin dal 1/01/2015, dapprima ai sensi dell'art. 1, comma 569 della L. n. 147/2013, ora abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e successivamente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. n. 175/2016 - alla stregua dei criteri fissati dall'art. 2437 ter comma 2 del Cod. Civ.

Ai fini dell'effettuazione della ricognizione straordinaria di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 14, così come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100 si dà atto che alla data del 23/09/2016 l'unica partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Scarnafigi è la società FINGRANDA s.p.a. e riguarda n.ro venti (20) azioni del valore nominale complessivo di € 1.032,91.

Con riferimento alle cd. "partecipazioni indirette" e di controllo, si dà atto che **non sono oggetto della presente ricognizione - per difetto dei presupposti previsti e chiariti dal paragrafo 2 delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche,**

detenute direttamente indirettamente” al 23.09.2016, che fa riferimento al concetto di “tramite di controllo”- **le seguenti partecipazioni societarie detenute dalla società FINGRANDA S.p.a.**, ovvero:

P.L.I.M. s.r.l. (quota di partecipazione detenuta indirettamente 0,01%);

TECNOGRANDA S.p.a. (quota di partecipazione detenuta indirettamente 0,00172%);

AGENGRANDA S.r.l. (quota di partecipazione detenuta indirettamente 0,004%);

CALORE VERDE S.r.l (quota di partecipazione detenuta indirettamente 0,001164%);

FRUTTINNOVA s.r.l. (quota di partecipazione detenuta indirettamente 0,000138%);

CORILANGA Soc. Agricola Cooperativa (quota di partecipazione detenuta indirettamente 0,0057%);

ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA RICADENTI NEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE DI CUI AL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18, LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 14, COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017, N.100

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175, emerge quanto segue con riferimento all'unica partecipazione societaria detenuta dal comune di Scarnafigi:

- a) per quanto riguarda la riconducibilità ad una categoria di cui all'art. 4, considerato che:
 - ✓ per la partecipazioni societaria in FINGRANDA S.p.a. la condizione non è soddisfatta;
- b) per quanto riguarda gli oneri di motivazione di cui all'art. 5 commi 1 e 2 e quindi le ragioni e finalità che giustificano tale scelta, considerato che:
 - ✓ la partecipazione nella suddetta società FINGRANDA non è, dal punto di vista economico conveniente in quanto la società in è perdita;
- c) per quanto riguarda la non sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20 , comma 2:
 - ✓ la società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (lett. B);
 - ✓ ha un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore a 500.000 euro (lett. D);
 - ✓ ha realizzato delle perdite in 4 dei cinque esercizi precedenti (lett. E)

CONCLUSIONI

Visti:

- il Lgs. n. 175/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017;
- la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR - Linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016
- la pubblicazione Anci n.8 giugno 2017 - La nuova disciplina delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
- la nota ANCI datata 07/08/2017 sugli obblighi di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii;

Alla luce dell'analisi effettuata e surriportata;

si conferma

ai sensi dell'art. 24, c.2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come aggiornato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (T.U.S.P.), che **non sono riscontabili tutte le condizioni che consentono il mantenimento “senza interventi” della partecipazioni nella FINGRANDA S.p.a., già oggetto di cessione nel corso del 2014**, e pertanto si rende necessaria l'adozione di un **adozione di un piano di razionalizzazione** per la soppressione dell'unica partecipazione azionaria detenuta dall'ente (FINGRANDA S.p.a), in quanto la stessa non è finalizzata allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque sussiste almeno tre delle condizioni di cui all'art. 20, c. 2,

T.U.S.P. per la sua dismissione, precisando che la dismissione dovrà avvenire attraverso la liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, avendo il Comune di Scarnafigi già espletato nel corso del 2014 con esito negativo la vendita delle azioni detenute.

Si rinvia alla scheda specifica di dettaglio.